

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3619 del 30/06/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE LAVEZZA IN COMUNE DI ALBINEA (RE) - PRATICA 19799/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0028 TITOLARE: COMUNE DI ALBINEA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3789 del 30/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE LAVEZZA** IN COMUNE DI **ALBINEA (RE)** - PRATICA **19799/2026** - PROCEDIMENTO **RE26T0028**

TITOLARE: COMUNE DI ALBINEA

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 27/05/2026 registrata al PG/2026/96518 del 27/05/2026 con cui il Comune di Albinea, C.F./P.IVA 00441130358 ha richiesto la concessione per l'occupazione occasionale di un'area del demanio idrico di m² 850 del Torrente Lavezza nel Comune di Albinea (RE), ad uso cantierizzazione (bonifica sito orfano "Reggiana Macchine Utensili"), individuata al foglio 4 area non censita a fronte della particella 20 e 21 del Comune di Albinea (RE);

DATO ATTO che, trattandosi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 7/2004 il titolo concessorio può essere rilasciato a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2025/105899 del 12/06/2025), la cui validità è stata successivamente confermata con comunicazione assunta al protocollo n. PG/2026/110444 del

17/06/2026, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- che trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014;
- che il Comune concessionario è un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) per cui si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

DATO ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Albinea C.F./P.IVA 00441130358 la concessione per l'occupazione occasionale di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Lavezza, di m² 850, in Comune di Albinea (RE), catastalmente identificata al foglio 4 area non censita a fronte delle particelle 20 e 21, per uso cantierizzazione (bonifica sito orfano "Reggiana Macchine Utensili"), codice pratica

RE26T0028;

2. di stabilire il periodo di occupazione della presente concessione in **45 giorni**, ai sensi dell'art.16 comma 6 della L.R. 7/2004, a partire dal giorno di inizio dei lavori, che dovrà essere comunicato all'amministrazione concedente a cura del concessionario;
3. di stabilire che il termine del periodo di occupazione della presente concessione è fissato al **31 dicembre 2026**;
4. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/06/2026 (PG/2026/118427 del 30/06/2026);
5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione dell'Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Albinea C.F./P.IVA 00441130358 (cod. pratica RE26T0028).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Lavezza, individuata al foglio 4 area non censita a fronte delle particelle 20 e 21 del Comune di Albinea (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m² 850, è destinata ad uso cantierizzazione (bonifica sito orfano "Reggiana Macchine Utensili").

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Essendo il Comune concessionario un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.16 comma 6, è assentita con durata di 45 gg a partire dal giorno di inizio lavori, che dovrà essere comunicato all'amministrazione concedente a cura del concessionario;
2. Il termine del periodo di occupazione della presente concessione è fissato al 31 dicembre 2026;

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come

individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot.

PG/2025/105899 del 12/06/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reggio Emilia, la cui validità è stata successivamente confermata con comunicazione assunta al protocollo n. PG/2026/110444 del 17/06/2026, che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA
FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE SAC di Reggio Emilia
P.zza Gioberti, 4
42121, Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Conferenza Servizi, procedimento ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 242.
Sito orfano “Reggiana Macchine Utensili” in comune di Albinea (RE). - Rilascio **NULLA OSTA IDRAULICO** ai sensi del RD 523/1904.

RICHIEDENTE: Comune di Albinea

Visti:

- il “Progetto di bonifica del sito orfano Reggiane Macchine Utensili”, datato maggio 2025, presentato dal Comune di Albinea (di seguito indicato come richiedente) ad ARPAE in data 22/05/2025;
- nello specifico il progetto riguarda l'intervento di bonifica del sito “Reggiana Macchine Utensili (RMU)”, sito orfano oggetto di finanziamento PNRR – misura M2C4 - Investimento 3.4. Il sito in esame, ubicato in un piccolo comparto industriale in località Bellarosa di Albinea (RE), ha le pertinenze che si estendono fino a ricomprendere una zona demaniale a ridosso del Rio Lavezza, in corrispondenza della quale si allarga il piazzale dello stabilimento; l'alveo del corso d'acqua rispetto alla condizione riscontrabile sulla mappa catastale, risulta deviato.
- Il Progetto di Bonifica ha l'obiettivo di risolvere le criticità ambientali dovute alla contaminazione costituita principalmente da scarti della produzione industriale ceramica degli anni '70-'80 depositati ai fini di un ampliamento del piazzale di stabilimento anche in una porzione dell'alveo del Rio Lavezza.
- **La bonifica del sito riguarderà 850 mq. di 'area demaniale del Rio Lavezza** dove, attraverso fasi successive e provvisorie di lavoro (scavi, rimozioni e ripristino), **si provvederà all'asportazione del materiale contaminato**, costituenti parte del piazzale e stimati in circa 1350 mc., **al ripristino del piazzale stesso, alla ricostruzione della sponda del Rio Lavezza secondo la sua morfologia attuale**, ricollegandola al piazzale RMU il tutto **tramite l'importazione e la messa in posto di terreni naturali opportunamente compattate e di eventuali ulteriori elementi di sostegno e separazione (telo in geotessuto o simili) che**

Via Emilia Santo Stefano, 25
Via della Croce Rossa, 3

42121 REGGIO EMILIA
42122 REGGIO EMILIA

Tel. 0522.407711
Tel 0522 585911

Fax 0522.407750

PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. I	650	20				Fasc. I	2024	1

E-mail: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it

contribuiranno all'interruzione di eventuali percorsi di infiltrazioni orizzontali (vedi Tav 6).

- l'Avvio Procedimento e Convocazione Conferenza Servizi, ai sensi del D.Lgs.152/2006 art. 242. Sito "Reggiana Macchine Utensili" in comune di Albinea (RE) pervenuta allo scrivente UT in data 23/05/2025 protocollo n. 36781;

Visti inoltre:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - "Testo unico sulle opere idrauliche";
- la delibera di Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- Il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n. 2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 03/03/2016 e s.m.i.;
- la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m.i.;
- la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022" Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico, ai sensi dell'art. 15 comma11, della legge n. 13/2015, in particolare il Punto - A.2 Difese spondali in senso stretto a tutela della proprietà o di infrastrutture pubbliche/private (eventuali aree utili ottenute dalle difese spondali sono assoggettate a concessione);
- la L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";

Dato atto che:

- Con la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, il funzionario EQ Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
- la sottoscritta Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per quanto sopra premesso, ritenuto che il progetto sia meritevole di approvazione si esprime, per quanto di competenza,

NULLA OSTA ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904

nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, alla realizzazione delle opere secondo i contenuti progettuali trasmesse nell'ambito della CDS;

con le seguenti prescrizioni in capo al richiedente:

Per l'occupazione delle aree demaniali in fase transitoria:

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, in fase transitoria (cantierizzazione), ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai manufatti, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
2. qualora si preveda che dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
3. i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
4. si dovrà porre attenzione affinché i mezzi d'opera, i materiali da costruzione accatastati o le opere provvisorie non costituiscano intralcio al buon regime delle acque. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. L'Agenzia STPC, l'amministrazione Regionale e lo scrivente Ufficio, restano sollevati da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi a seguito dei lavori in oggetto.
5. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
6. per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate le strade e le piste esistenti; per tutta la durata delle lavorazioni autorizzate, si intende a carico del richiedente/concessionario la messa in opera di adeguati impedimenti agli accessi ed opportune segnalazioni di divieti e di pericolo al fine di impedire l'utilizzo delle piste stesse alle persone non autorizzate con particolare riferimento all'accesso all'alveo del Rio Lavezza

in corrispondenza del tratto interessato dai lavori.

7. l'Agenzia scrivente non si riterrà responsabile, di qualsiasi movimento franoso, cedimento o smottamento di sponda che possa essere riconducibile ai lavori di bonifica oggetto del presente nulla osta;
8. il richiedente/concessionario, durante i lavori, è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento, i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, vigilando anche in considerazione delle lavorazioni in corso insieme all'impresa esecutrice e adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Per successiva 'occupazione delle aree demaniali in fase definitiva:

9. Il richiedente/concessionario dovrà mantenere in buone condizioni l'area priva di qualsiasi accumulo di materiale, la vegetazione esistente deve essere mantenuta in modo tale da non costituire pericolo per la pubblica incolumità e da non costituire potenziale ostacolo al buon deflusso delle acque o inquinamento del Rio Lavezza e delle aree concesse appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato.
10. In caso di fenomeni erosivi della sponda dx del rio Lavezza, il richiedente/concessionario è tenuto alla realizzazione di adeguate opere di difese spondali da concordare preventivamente con lo scrivente UT;
11. L'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente;
12. Il richiedente/concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata come conseguenza dei lavori di ripristino delle aree demaniali, alla ricostruzione della sponda del Rio Lavezza, e/o di un improprio utilizzo delle aree ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
13. Il presente N.O. non rappresenta, a tutti gli effetti, garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al richiedente/concessionario, adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente/concessionario consultare i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPA Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali,

attualmente disponibile al seguente <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>; vigilando e adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità

14. **il richiedente/concessionario è tenuto a perfezionare l'istruttoria di concessione per l'occupazione delle aree demaniali del Rio Lavezza**, con l'ufficio ARPAE Sac di RE, competente in materia, precisando fin d'ora che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, anche in conseguenza di eventuali eventi di piena, rimangono in capo al richiedente/concessionario

Il presente nulla osta idraulico è rilasciato per la sola bonifica del sito riguardante 850 mq. dell'area demaniale del Rio Lavezza e la ricostruzione della sponda del rio stesso, meglio dettagliate nella tavola "Rilievo topografico della zona demaniale" (Allegato 11_tav1_ril.) e nella tavola "Organizzazione cantiere intervento di bonifica - scavo" (Allegato 16_tav6_scavo);

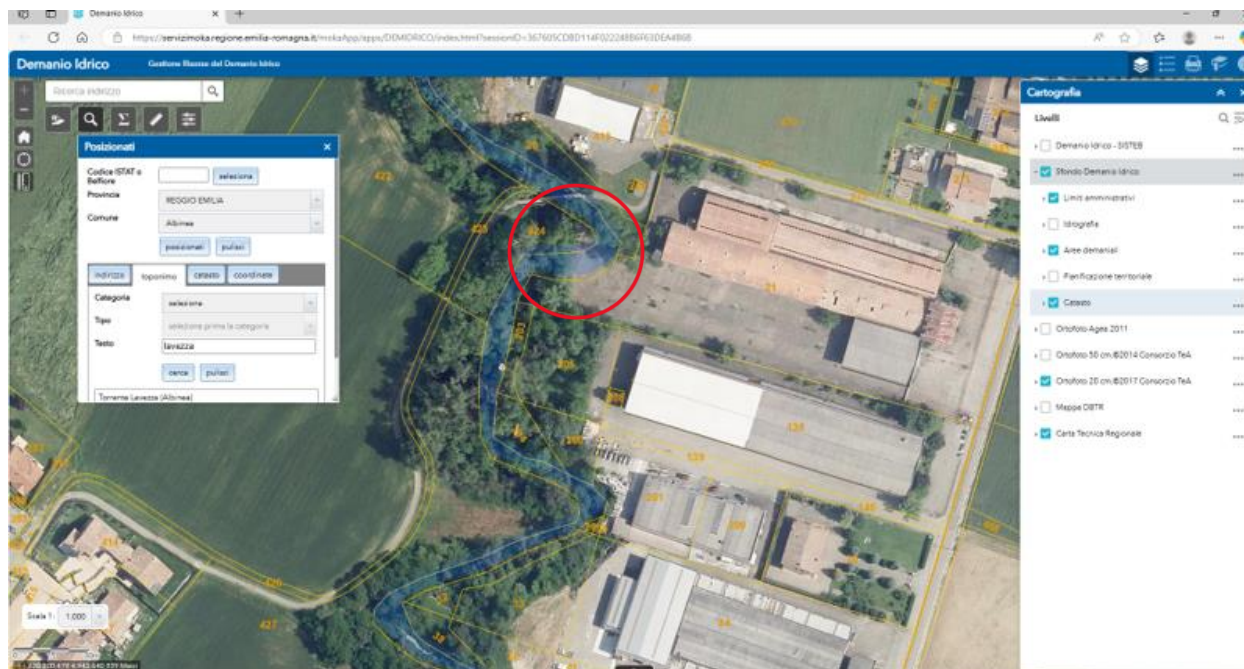
Con riferimento a quanto sopra esposto, il richiedente formalmente si obbliga, per sè, e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Agenzia STPC, l'amministrazione Regionale e lo scrivente UT, da qualsiasi pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente progetto di bonifica.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

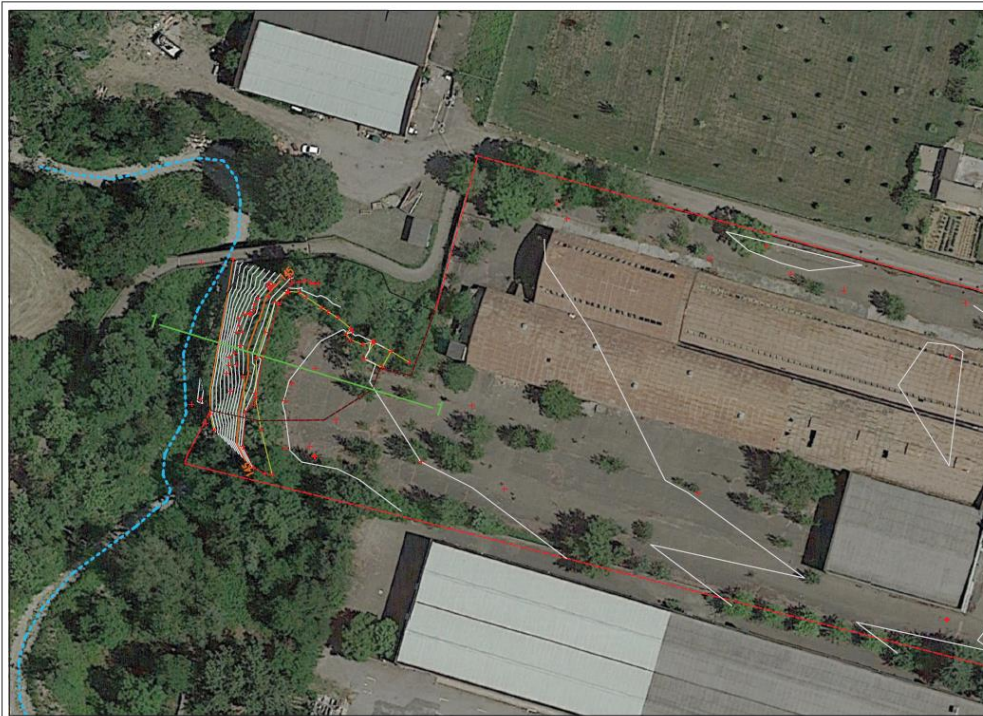
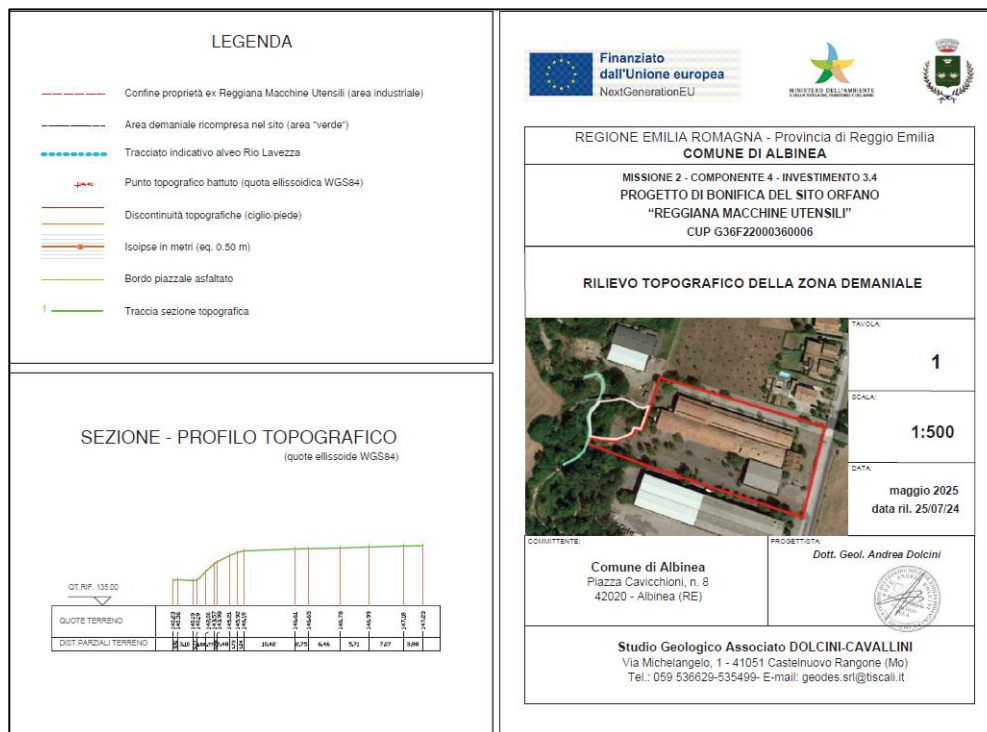
Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)

FM/CICa
Allegato

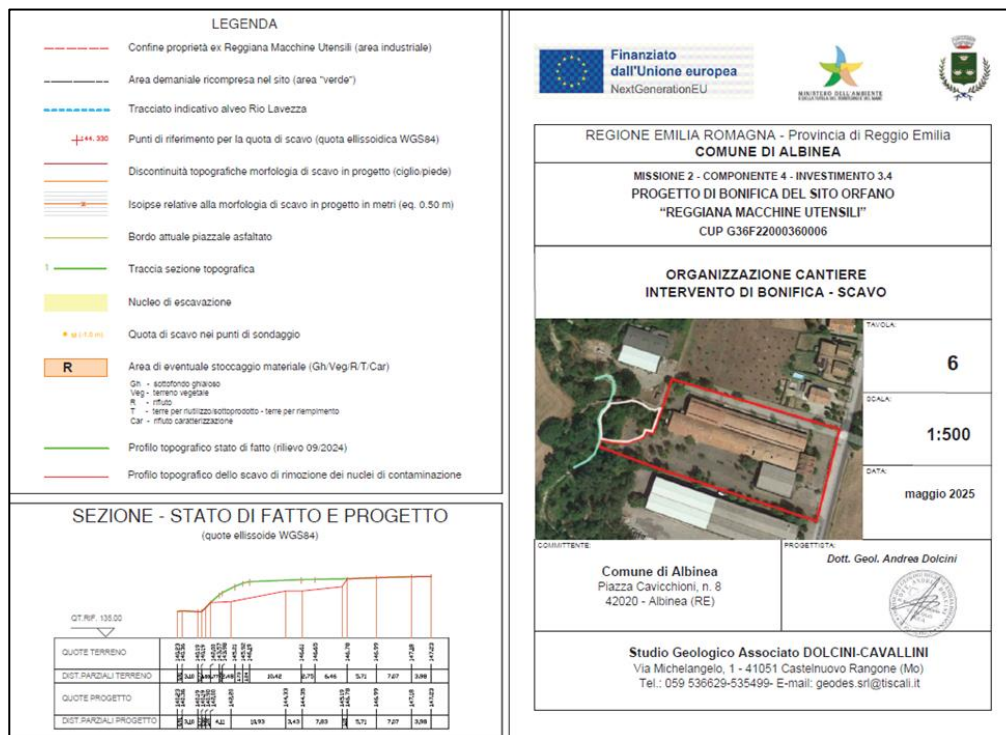
1 - MOKA web aree demaniali



2 - Tavola 1 Rilievo Topografico della zona demaniale



3 - Tavola 6 Intervento di bonifica - scavo



La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.